



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Modello 740: i contributi ai consorzi obbligatori sono deducibili?

Autore: Consulenze | 05/01/2019



Come utente privato posso detrarre dal 740 le spese annue che ho dovuto e devo sostenere per un Consorzio obbligatorio per strada vicinale ad uso pubblico (con la partecipazione del Comune in quota del 20%)?

La norma di legge, in particolare l'articolo 10 comma 1 lettera a) del Tuir (Testo

unico delle imposte sui redditi), prevede che *“Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;...”*

In particolare la Risoluzione Ministeriale n. 44/E del 4 Luglio 2013, ha precisato che i **contributi ai consorzi obbligatori** sono deducibili soltanto qualora essi siano correlati al **reddito dei fabbricati** che concorra alla formazione del reddito complessivo, anche se non locato ed anche se escluso da tassazione perché rientri nel regime speciale Imu, entrato in vigore dal 2012.

Pertanto la risposta al quesito è la seguente:

I contributi ai consorzi obbligatori sono deducibili solo qualora gli immobili che sono serviti dal consorzio siano produttivi di reddito dei fabbricati imponibile, anche se quest'ultimo sia limitato alla **rendita catastale**, in quanto il fabbricato non è locato a terzi, ed anche se la partecipazione del reddito dei fabbricati al reddito complessivo sia virtuale, in quanto esclusa dall'assoggettamento di detto fabbricato all'**Imu**.

Si precisa infine che per poter ottenere la deduzione del contributo obbligatorio corrisposto è necessario richiedere l'attestazione di pagamento e conservare per intero gli avvisi di pagamento o le cartelle di pagamento emesse dal consorzio stradale o da AER/ex Equitalia nonché le quietanze dei versamenti effettuati, infatti le sole quietanze non sono sufficienti, in caso di richiesta documenti da parte della Amministrazione Finanziaria, a documentare il diritto alla deducibilità dei costi sostenuti.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Mauro Finiguerra***